



Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”

via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) C.M. pais034005- C.F. 97308540828

tel. 091 8902015 – fax 091 8906219

e-mail: pais034005@istruzione.it PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it

REGOLAMENTO D’ISTITUTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Approvato dal Consiglio di Istituto l’08/02/2021 Delibera n. 68/2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato – Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen. 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art. 1 – FINALITA’

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, come sancito dall’art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l’abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) educare al rispetto delle norme;
- f) proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- g) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;

- h) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, 11. 128);
- i) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla legalità/salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e l'informativa effettuata dai Docenti e dalla Dirigente Scolastica, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla legalità/salute", la Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minore; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una *colpa in educando*.

Si ricorda al personale scolastico, agli studenti e ai visitatori il **divieto di fumo nei luoghi pubblici** imposto dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, così come modificata dal DL n. 104 del 12 settembre 2013 estende il divieto di fumo nelle scuole, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree all'aperto di **pertinenza** degli Istituti Scolastici e vieta altresì l'uso delle **sigarette elettroniche**.

Il suddetto divieto si applica quindi in tutti i luoghi dell'istituto: aule, laboratori, palestra, bagni, corridoi, zone all'aperto: cortine interno, corridoi del cortile, pertinenze esterne dell'istituto.

Art. 2 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dalla Dirigente Scolastica, ai collaboratori della Dirigente o alla Dirigente stessa.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 3 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell' art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

La Dirigente Scolastica individua quali responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo n. 2 docenti dei corsi diurni e n. 1 docente dei corsi serali.

Tutto il personale docente ed ATA ha, comunque, l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, nei cambi di lezione, all'entrata e all'uscita dalla scuola.

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte della Dirigente Scolastica.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, la Dirigente Scolastica può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 4 – SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

Relativamente alle sanzioni disciplinari in caso di recidiva, gli studenti dovranno venire a scuola e adoperarsi per lavori socialmente utili (pulizia del giardino, dei locali dell'edificio, attività di vario tipo nei diversi uffici dell'istituto, ecc.) e/o per attività di volontariato presso strutture del territorio preventivamente contattate dalla scuola. Per gli studenti, dette sanzioni variano, in relazione alla gravità del fatto e alla sua reiterazione, dal rimprovero verbale alla sospensione dalle attività didattiche per un minimo di un giorno ad un massimo di 10 giorni.

Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Con riferimento alla legge 221/2015 sulla green economy, chi viene sorpreso a gettare **mozziconi di sigaretta** a terra viene punito con un'ammenda pecuniaria, che varia da un minimo di 10,00 ad un massimo di 100,00 euro.

Art. 5 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Istituto IBAN IT24H0521643490 000009031984, CREVAL Filiale di Partinico, indicando la seguente causale: Infrazione al divieto di fumo – Verbale n. ____ del ____ (vanno indicati numero e data del verbale di contravvenzione);

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 6 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione. Inoltre, per gli alunni, saranno tempestivamente informati i genitori e per gli studenti minorenni, così come previsto dalla normativa vigente, i genitori dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 7 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.